N. 78/15 RG SEQUESTRI

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

composta dai magistrati

dr. Giorgio Barbuto Presidente
 dr. Manuel Bianchi Giudice
 dr.ssa Maria Carla Corvetta Giudice

riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20.10.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame, presentata 07.10.2015, riguardante il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Rimini del 17.10.2014 avente ad oggetto il sequestro preventivo cd. per equivalente di somme di denaro nei confronti di comme di denaro nei confronti di confront

Rilevato che la difesa dell'indagato ha contestato: assenza del fumus commissi delicti in relazione al contestato reato di truffa aggravata, sia con riferimento all'elemento psicologico del reato, sia, in parte, con riferimento all'elemento materiale; illegittimità del sequestro impugnato per carenza dei presupposti di legittimità, dovendosi qualificare il fatto non già ex art. 640 bis c.p., ma ex artt. 316 ter c.p. o art. 10 quater d.lgs. 74/2000, con la conseguente insussistenza degli stessi reati per essere l'importo oggetto di contestazione inferiore alla soglia limite di rilevanza penale.

Esaminati gli atti e rilevato che:

- nel corso di una verifica ispettiva effettuata dal personale dell'INPS presso la società "Santa del 7.5.2013" (dichiarata fallita con sentenza del 7.5.2013) emergeva che, nonostante fossero state emesse le relative buste paga, alcuni dipendenti non avevano percepito alcuna retribuzione né alcun emolumento in relazione al periodo compreso tra marzo e maggio 2013 (v. dichiarazioni scritte dei singoli lavoratori 21.01.2014);
- nonostante ciò, emergeva altresì che detta società, di cui Lorenzetti era legale rappresentante, aveva indebitamente portato a compensazione la somma complessiva di euro 3.590,99, asseritamente versata ai dipendenti sopra menzionati a titolo di assegno al nucleo familiare e indennità di malattia, con il debito della medesima società nei confronti dell'INPS relativamente ai contributi da versare (v. prospetto contenuto a pag. 2 della c.n.r. del 16.4.2014 dell'INPS);
- pertanto, con decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in data 17.10.2014 dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini e notificato al Sig. data 1.10.2015, veniva sequestrato l'importo di euro 3.590,99 euro su un conto corrente intestato allo stesso della presso la Cassa dei Risponenti della Romana SPA.

- Filiale 00168 per il ritenuto reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p..

Non si ravvisano assorbenti eccezioni sul piano formale.

4

Quanto al merito del riesame, le deduzioni della difesa in riferimento all'illegittimità del decreto per carenza dei presupposti dovuti all'erronea qualificazione giuridica del fatto devono essere accolte.

A tal proposito, ferma la ricostruzione del fatto testé esposto, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere qualificato non già come truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., ma come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, per le seguenti ragioni.

L'art. 316 ter c.p. reca in apertura una clausola di riserva determinata, secondo cui la medesima disposizione opera "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p". In tal caso, a ben vedere, la presenza di elementi costitutivi analoghi tra i delitti di cui all'artt. 316 ter c.p. e 640 bis c.p. lascia irrisolta la questione della individuazione della norma applicabile al caso concreto. In un'ipotesi del genere, infatti, essendovi una precisa opzione legislativa, la soluzione prescinde dal ricorso ai criteri di specialità o di assorbimento e dipende unicamente dall'analisi strutturale delle fattispecie con conseguente fissazione del reciproco ambito di operatività.

Orbene, a tal riguardo, risulta dirimente quanto stabilito da Cass. SU 2007 n. 15568. La Cassazione, infatti, ha affermato che l'indebita percezione di erogazioni di denaro è delitto sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Pertanto, l'art. 316 ter c.p. trova applicazione in situazioni marginali, ogniqualvolta non si ravvisino gli estremi della truffa, cioè a dire, a titolo di esempio, qualora vi siano condotte di silenzio anti-doveroso o condotte che, comunque, non abbiano indotto in errore l'autore della disposizione patrimoniale.

Come ricordato dalla Corte, infatti, il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, al contrario, basandosi l'accertamento dei presupposti sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Ne consegue che, in casi come quello per cui si procede, l'erogazione (o, in specie, la compensazione) non dipende propriamente da una falsa rappresentazione dei presupposti, ma dalla formale dichiarazione del richiedente.

In linea di continuità con tale pronunzia, la Cassazione ha poi di recente stabilito che "integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovutt al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali" (Cass. 2014 n. 48663).

Giova infine aggiungere ad ulteriore conferma di tale condivisibile orientamento, che, alla luce del DPR n. 445/2000, il rapporto tra privato e pubblica amministrazione si basa oggi sul modello della cd. auto-amministrazione, sub-specie di auto-certificazione. Più precisamente, gli artt. 40, 46 e 47 di detto decreto comportano che tutte le certificazioni tra privati e PA siano sostituite dalle dichiarazioni (appunto "sostitutive") ed autocertificazioni rilasciate dai primi sui molteplici fatti o stati fondativi delle istanze rivolte alla stessa P.A.; a ciò si accompagna quindi, da un lato, l'assunzione di responsabilità del singolo in ordine alla dichiarazione fatta, dall'altro, l'onere della P.A. di procedere a controlli a campione o, comunque, quando sorgano dubbi di veridicità sulle dichiarazioni (art. 71). Ne consegue, pertanto, che l'attuale sistema si basa su un primo riscontro

obbligatorio delle dichiarazioni rese dal privato, che si limita per necessità all'aspetto estrinseco e formale; poi, nelle ipotesi in cui si presentino dubbi di veridicità, esiste la possibilità di accertare la rispondenza al vero della dichiarazione.

Ciò avvalora quindi, a fortiori, la conclusione che, nel caso di specie, l'INPS non è mai stato indotto ad una falsa rappresentazione della realtà, basandosi il meccanismo di compensazione oggetto di contestazione sul mero riscontro "formale" ed "estrinseco" nelle dichiarazioni rese dal privato dei presupposti sostanziali di legge, che in effetti sussistevano. Tanto ciò vero che solo in un momento successivo l'Ente erogatore ha accertato l'errore in virtù degli ordinari controlli amministrativi ed ha, di conseguenza, attivato le procedure di legge.

Ciò posto, il fatto non può neppure essere qualificato come indebita compensazione ex 10quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: tale delitto, infatti, non può trovare applicazione al caso di
specie, da un lato, poiché non viene in rilievo la compensazione di tributi in materia IVA, IRPEF o
IRES, dall'altro, poiché una diversa interpretazione del predetto articolo sarebbe frutto di una non
ammessa analogia in malam partem.

Ne consegue pertanto che il fatto per cui si procede, qualificato come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, allo stato degli atti non appare sussistere: infatti, la soglia limite di rilevanza penale prevista dall'art. 316 ter c.p. – 3.999,96 euro – risulta superiore a quella in contestazione, che è pari ad euro 3.590,99.

P.O.M.

Visto l'art. 324 c.p.p., in accoglimento dell'istanza,

٤

annulla

il decreto di sequestro impugnato e manda al P.M. per i provvedimenti restitutori ed alla Cancelleria per quanto di competenza. Riserva il deposito dei motivi nei termini di legge. Rimini, 21.10.2015

Il Presidente estr

3